

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche (laurea triennale) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo emesso con Decreto Rettorale n° 309 del 27 maggio 2008 e pubblicato sul sito web dell'Università (<http://www.uniparthenope.it/docs/regolamenti/dr309-08.pdf>)
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree L-13 in Scienze Biologiche, come definita dal D.M. 16/03/2007.

Art. 2 – Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche ha durata triennale (per un totale di 180 CFU) e prevede 19 esami, un colloquio di Lingua Inglese, un Tirocinio Pratico obbligatorio di 150 ore (6 CFU) presso aziende, laboratori o enti di ricerca del settore biologico, ulteriori conoscenze congrue con il percorso degli studi e una prova finale di discussione dell'elaborato di Laurea.
2. L'organizzazione didattica è articolata in semestri.
3. Organo di coordinamento del Corso di Laurea è il Consiglio di Corso di Studio (di seguito CCS). Nello specifico ha il compito di:
 - a. provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.
 - b. formulare al Consiglio di Dipartimento proposte, in ordine ai piani di sviluppo dell'Università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore;
 - c. assumere funzioni deliberative su delega del Dipartimento secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Dipartimento.

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche ha come obiettivo specifico quello di formare laureati che abbiano adeguata ed equilibrata conoscenza e preparazione ai progressi scientifici e tecnologici di base, ai processi biologici a vari livelli di complessità (molecolare, sopramolecolare, cellulare in ambito microbico, vegetale ed animale) e sufficienti conoscenze in relazione alle materie di base quali matematica, statistica, informatica, fisica e chimica.

Il laureato dovrà acquisire familiarità con il metodo scientifico di indagine, acquisire le competenze operative e tecnico-applicative in campo biologico atte a svolgere attività di supporto in settori produttivi e tecnologici, in ambito di laboratori e servizi, con particolare attenzione ad analisi sia biologiche che strumentali, miranti alla ricerca, controllo e monitoraggio di processi.

Il laureato, quindi, dovrà:

- possedere conoscenze di base nelle discipline matematico-statistiche, chimiche, fisiche, informatiche, di supporto alle conoscenze biologiche;
- possedere conoscenze adeguate nei differenti settori della biologia moderna, dei problemi biologici e la capacità di comprendere e mettere in atto le metodologie per l'indagine biologica negli ambiti di competenza, in particolar modo a livello multidisciplinare;
- saper applicare il metodo scientifico nell'indagine biologica in tutti i campi della biologia, dell'ambiente e della sicurezza biologica;
- essere, in grado di ottenere ed analizzare dati sperimentali pertinenti alle problematiche scientifiche trattate;
- poter lavorare, in modo integrato, in gruppi costituiti, in sinergia con tutte le componenti;

- essere consapevole dei comportamenti relativi alla sicurezza, come dal dettato delle relative leggi in materia;
- tenersi aggiornato in modo continuo sulle problematiche biologiche, sia dal punto di vista scientifico che delle attrezzature, valutandone l'eventuale applicazione nei campi di competenza.

Art. 4 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alla professione di biologo, biochimico, botanico, zoologo.
2. Il laureato in Scienze Biologiche può svolgere attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche di laboratori e servizi a livello di analisi, controllo e gestione. Ulteriore prospettiva è quella dell'attività di consulenza (anche come libero professionista per le competenze previste per il laureato di I livello).

Art. 5 – Quadro delle attività formative

1. Il quadro delle attività formative (ordinamento didattico) è riportato nell'allegato 1.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. Le conoscenze di base necessarie per un agevole accesso al corso sono di norma quelle ottenute con un Diploma di Scuola media superiore, con il quale si siano acquisite sufficienti conoscenze di base di biologia, chimica; elementi di lingua inglese; conoscenza dei principali programmi informatici, oltre ad una cultura generale sufficientemente estesa con un forte interesse per la biologia e le sue applicazioni.
3. Sono consigliate anche capacità elementari di comprensione di un testo e la capacità di sintesi; di approccio ad un problema individuando in modo corretto i dati ed il loro utilizzo; di utilizzo di strutture logiche in tutti gli ambiti; di valutazione critica dei dati o di osservazioni, in particolar modo in campo scientifico.
4. Il numero degli iscritti per ogni anno accademico è subordinato alla sostenibilità del Corso che, ai sensi delle attuali normative in vigore, è di 150 (centocinquanta) studenti.
5. Il precedente punto si applica anche agli anni successivi al primo.
6. Il Consiglio di Corso può promuovere, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria e sulla base di apposite convenzioni, lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla preparazione iniziale degli studenti che intendono accedere al corso di laurea.

Art. 7 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è indicata nel Piano di studi;
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Nel carico standard di un CFU corrispondono:
- a) didattica frontale: 8 ore/CFU
 - b) attività di laboratorio assistite ad elevato contenuto sperimentale e/o esercitazioni di osservazione di preparati microscopici o macroscopici: 8 ore/CFU
 - c) attività individuale di stage o tirocinio pratico: 25 ore/CFU
 - d) I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
 - e) I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso di studio, non rientrano nel calcolo della media finale, ma sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.
 - f) l'iscrizione al 2° anno e 3° anno è consentita se entro la data dell'iscrizione successiva (5 novembre) si sono acquisiti rispettivamente 30 e 60 CFU, fermo restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

1. lezioni frontali;
2. esercitazioni pratiche;
3. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante;
4. attività tutoriale nella pratica in laboratorio;
5. attività seminari

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso di Laurea di I Livello (Laurea Triennale) prevede 60 CFU di insegnamenti di base, 57 CFU di insegnamenti caratterizzanti, 24 CFU di insegnamenti affini ed integrativi, 18 CFU di insegnamenti a scelta, 3 CFU di colloquio di lingua inglese, 6 CFU di Ulteriori conoscenze, 6 CFU di Tirocinio pratico formativo e 6 CFU per l'elaborato finale.
2. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, il relativo settore scientifico-disciplinare (SSD) ed il relativo numero di CFU, è riportato al seguente link:
http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/fpPDF/PS_ANNO_IN_CORSO/PIANI-DI-STUDIO.pdf e <https://www.uniparthenope.it/ugov/studyplan/1613>.
3. Al seguente link: <https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do?> sono riportati i programmi degli insegnamenti previsti nel piano di studi, la suddivisione in ore di didattica frontale ed esercitazioni di laboratorio (qualora siano previste) e quant'altro il docente ritenga necessario per un corretto e proficuo andamento del corso (conoscenze in entrata, ecc.).
4. Gli insegnamenti a scelta sono inseriti nella relativa tabella riportata nell'allegato:
 - a. Ciascuno studente, entro il mese di dicembre del 2° anno dell'iscrizione, è tenuto a presentare alla Segreteria Didattica del Corso di laurea le proprie scelte, utilizzando l'apposito modello.
 - b. Si dà l'opportunità di presentare richiesta di inserimento di esami diversi da quelli consigliati, motivando questa scelta con un proprio percorso scientifico-culturale. In questo caso, il CCS valuterà la fondatezza della richiesta, che se ritenuta confacente con il percorso formativo, verrà approvata.

5. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche
6. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche di I livello è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
7. Il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Coordinamento Didattico.
8. È previsto un regolamento e piano di studi per gli studenti non a tempo pieno, come riportato al seguente link:
<http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/fpPDF/RegDidattStudentinontempopieno.pdf> ,
 con un curriculum di durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 10.- Altre attività formative

9. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 6 CFU, denominati come "Ulteriori conoscenze".
10. Concorrono al conseguimento di tali CFU:
 - a. Precorsi
 - b. conoscenze linguistiche (preferibilmente inglese), secondo il **Quadro comune europeo di riferimento per le lingue** (QCER) ed ai sensi del Decreto Direttoriale MIUR del 12/07/2012 e non utilizzate per il riconoscimento del superamento del Colloquio di Lingua Inglese, previsto nel piano di studi;
 - c. ECDL;
 - d. partecipazione a seminari;
 - e. partecipazione ad escursioni didattiche, corsi teorico-pratici ecc., sempre che siano ritenute congrue con il percorso degli studi;
 - f. altre da valutare caso per caso.

Art. 11 – Calendario delle attività didattiche e degli esami

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in due semestri.
2. Le date di inizio e fine dei semestri, delle finestre di esami sono fissate annualmente dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario delle attività didattiche e degli esami è pubblicato annualmente sul sito del Dipartimento di Scienze e Tecnologie:
<http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it>.
3. Gli studenti in corso possono sostenere esami nella sessione anticipata estiva tra la fine del primo semestre e l'inizio del secondo semestre (per i corsi le cui lezioni si sono tenute nel primo semestre) e nella sessione estiva dopo la chiusura del secondo semestre (per i corsi del secondo e del primo).
4. Gli studenti iscritti all'ultimo Anno di Corso possono sostenere gli esami anche nella sessione autunnale.
5. Gli studenti non a tempo pieno e fuori corso possono sostenere gli esami anche nel mese di Maggio (sessione estiva anticipata) e nella sessione straordinaria.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 12 – Obbligo di frequenza e propedeuticità

1. Lo studente è tenuto a frequentare senza obbligo di verifica (obbligo di frequenza) le attività didattiche previste nel piano.
2. L'obbligo di frequenza è previsto per le attività di laboratorio, se sono parte integrante dei corsi laddove specificato nel programma pubblicato nella Guida dello studente, per le attività di tirocinio interno ed esterno e per i seminari che forniscono crediti formativi.
3. Non esiste propedeuticità nel sostenere i differenti esami. Il CCS ha, tuttavia, stabilito che ci sono degli esami 'consigliati', che sono riportati di seguito:

Se non si è superato l'esame di:	Non si consiglia di sostenere l'esame di:
Chimica generale	Chimica organica – Biochimica - Chimica Fisica
Chimica organica	Biochimica
Biochimica	Microbiologia
Biologia e fisiologia vegetale - Biologia e fisiologia animale - Biologia dello sviluppo e filogenesi animale	Ecologia
Biologia e fisiologia vegetale	Biologia e fisiologia animale
Biochimica - Biologia e fisiologia vegetale - Biologia e fisiologia animale	Farmacologia e Tossicologia
Biochimica	Genetica e Biologia Molecolare

Art. 13- Accertamento della preparazione

1. Le modalità di verifica della preparazione saranno scelte in modo autonomo, da ciascun docente e chiaramente indicate sia nel programma didattico del corso sia durante lo svolgimento del corso stesso.
2. È possibile effettuare accertamenti in itinere, sempre debitamente comunicati nelle modalità sopracitate, per accertare il progressivo conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal singolo corso. L'accertamento potrà avvenire secondo l'attuazione di verifiche scritte, orali, redazione e discussione di una tesina.
3. A discrezione del docente, sempre previa e dovuta comunicazione agli studenti, tali verifiche possono concorrere a determinare l'esito dell'esame finale.
4. Per le procedure di valutazione e verbalizzazione si fa riferimento alla normativa vigente, seconda la quale un esame non può essere sostenuto due volte nella stessa sessione e lo studente è tenuto a firmare, prima di sostenere la prova d'esame, il verbale. È consentito ritirarsi prima della conclusione della prova, con l'annotazione sul verbale dell'avvenuto ritiro.

Art. 14- Stage e tirocini

1. Al conseguimento di 60 CFU, lo studente può inoltrare domanda per svolgere il tirocinio pratico obbligatorio presso strutture esterne (laboratori di analisi privati e pubblici, Enti di Ricerca, Aziende, ecc.) convenzionate con l'Ateneo.
2. È data la possibilità di svolgere il tirocinio obbligatorio presso le strutture di ricerca dello stesso Ateneo (tirocinio interno), fino ad un massimo del 50% dei CFU previsti (3 CFU su 6 CFU).
3. All'atto dell'accettazione della richiesta, è fatto obbligo al Tutor dell'Università di concordare con il Tutor aziendale le attività che lo studente dovrà svolgere presso l'Azienda ospitante. Pertanto, gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche sono pregati di ritirare la modulistica relativa alla richiesta di tirocinio pratico obbligatorio direttamente allo sportello

della Segreteria Didattica, al fine di consentire un iter più corretto e più breve. È, infatti, necessario il confronto diretto tra la segreteria didattica e le possibili strutture ospitanti convenzionate, per valutare le reali disponibilità di posti per tirocinanti che non sempre sussistono al momento della richiesta da parte dello studente.

4. A conclusione del tirocinio, lo studente è tenuto a consegnare alla Segreteria Didattica:
 - a) una relazione redatta dallo studente e sottoscritta dal Tutor universitario in cui sono esplicitamente indicate le attività svolte;
 - b) il Libretto di Tirocinio, consegnatogli dalla Segreteria Didattica all'avvio dell'attività, interamente compilato nelle sue parti;
 - c) Attestato rilasciato dall'Azienda Ospitante con l'indicazione delle ore complessive effettuate ed un giudizio sull'attività svolta dallo studente.
5. È fatto obbligo di terminare il tirocinio pratico prima della domanda di Laurea.
6. Il periodo di tirocinio non può essere considerato come periodo di preparazione della tesi di Laurea.

Art. 15 – Prova Finale

1. La Prova Finale consiste nella stesura di un elaborato a carattere bibliografico-compilativo o sperimentale e nella discussione dello stesso in seduta pubblica con la Commissione di Laurea preposta alla valutazione.
2. Lo studente concorda un argomento con un docente del Corso di laurea (Relatore), che sovrintende alla stesura dell'elaborato. È possibile la presenza di un secondo relatore, che può anche essere un professore o un esperto esterno al Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. L'argomento dell'elaborato dovrà riguardare almeno uno degli insegnamenti presenti nel piano di studi dello studente, anche se alla data di presentazione della "Domanda di svolgimento dell'elaborato di laurea" il relativo esame non è ancora stato superato.
4. Lo studente, almeno 60 giorni (90 giorni per un elaborato sperimentale) prima della seduta di laurea nella quale intende discutere l'elaborato finale, deve presentare al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico la richiesta di svolgimento dell'Elaborato di laurea (modulistica generata dal sistema informatizzato), debitamente compilata, con l'indicazione del titolo anche in lingua inglese.
5. Alla richiesta di svolgimento dell'Elaborato di laurea per la Prova Finale, assegnata telematicamente dal Relatore allo studente, deve essere allegato il piano di studi con l'indicazione degli esami sostenuti e quelli da sostenere, al fine di certificare l'acquisizione dei 150 CFU minimi richiesti per l'inizio dell'attività inerente l'elaborato di laurea.
6. La domanda non può essere presentata se non dopo aver documentato la conclusione delle attività di tirocinio pratico obbligatorio.
7. La domanda dovrà essere sottoposta per l'approvazione al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico, che valuterà la congruenza dell'argomento dell'elaborato con il piano di studi dello studente.
8. Una volta approvata, la domanda sarà trattenuta dalla Segreteria Didattica fino alla consegna, da parte dello studente, del frontespizio della Tesi sottoscritto dal relatore, ad indicare la conclusione del lavoro e solo allora la Segreteria Didattica attiverà la procedura informatizzata che consentirà allo studente di potersi prenotare alla seduta di laurea a cui intende partecipare.
9. L'elaborato di laurea, preceduto da un breve abstract in lingua inglese, dovrà essere redatto secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - a. formato A4
 - b. margini: sinistro 4 cm; destro, superiore ed inferiore 2 cm; senza rilegatura.
 - c. interlinea: 1,5

- d. carattere: Times New Roman 12
- e. pagina solo con il titolo del capitolo: Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni, Bibliografia, carattere Times New Roman 14 grassetto
10. Per la discussione dell'elaborato di laurea, lo studente avrà 10 minuti di tempo e potrà avvalersi di strumenti informatici.
11. Per essere ammesso alla seduta di esame di laurea, lo studente deve aver sostenuto e superato gli esami previsti dal proprio piano di studi, il tirocinio e le ulteriori conoscenze, almeno 20 giorni prima di tale seduta.
12. Il calendario delle Sedute di Laurea è pubblicato annualmente sul sito del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (<http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it>).
13. La prenotazione per la seduta di esame di laurea deve essere effettuata presso la Segreteria Studenti almeno 20 giorni prima della seduta stessa, secondo le modalità da questa stabilite. All'atto della prenotazione lo studente dovrà consegnare la documentazione di rito.
14. Il giorno della seduta di esame di laurea, il candidato dovrà presentare alla Commissione copia cartacea dell'elaborato. L'esame di laurea consiste nella discussione orale dell'elaborato finale con la Commissione di laurea preposta alla valutazione, in seduta pubblica.
15. Al termine della discussione degli elaborati dei candidati, la Commissione stabilirà il voto di laurea e conferirà loro il titolo di studio.

Art. 16 - Calcolo del voto di laurea

1. Il voto di laurea viene stabilito dalla Commissione in seduta riservata, dopo la discussione dell'elaborato finale, e proclamato in seduta pubblica. Il voto di laurea verrà calcolato come la somma di cinque parametri come riportato nella tabella:

Media pesata (sui CFU) degli esami utili sostenuti nel corso di laurea, espressa in 110/110 (con arrotondamento all'unità inferiore se la prima cifra decimale è tra 0 e 4 e all'unità superiore se tra 5 e 9); dal conteggio della media, viene eliminato l'esame con il voto più basso e, in presenza di esami di pari voto, viene eliminato l'esame con il numero maggiore di crediti.

Durata degli studi:

completamento degli studi entro 3 anni	2 punti
completamento degli studi entro 4 anni	1 punto

Qualità degli studi:

media pesata uguale o maggiore 27 e minore di 28	1 punto
media pesata uguale o maggiore di 28	2 punti
ogni tre lodi	1 punto

Partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale

2 punti

Valutazione della prova finale.

massimo 5 punti

2. Nel caso in cui la Commissione di Laurea valuti un elaborato di carattere bibliografico-compilativo, il punteggio massimo da attribuire alla valutazione della prova finale sarà di 3 punti.
3. Per il punteggio massimo con **“lode”** saranno presi in considerazione solo i candidati che:
- a. presentano una media pesata degli esami utili sostenuti nel corso di laurea non inferiore a 103/110 (senza arrotondamenti);
 - b. abbiano riportato un punteggio di valutazione della prova finale di almeno 4 punti;
 - c. abbiano ottenuto almeno una lode in uno degli esami sostenuti nel corso di laurea;
 - d. se nessuno degli esami sostenuti è con lode, il candidato deve avere una media pesata degli esami utili sostenuti di almeno 107/110 (senza arrotondamenti).

4. La “**lode**” verrà attribuita su proposta del/dei Relatore/i e con decisione unanime della Commissione di Laurea, anche nel caso in cui il punteggio totale finale risulti pari o maggiore di 110/110.
5. Qualora il/i Relatore/i voglia proporre per il proprio candidato la “**lode**”, è tenuto ad informare gli altri membri della Commissione di Laurea con una breve relazione scritta sul lavoro svolto dal candidato, da allegare al documento di convocazione della Commissione per la seduta di laurea.

Art. 17 - Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti didattici

In seno al CCS, una Commissione Didattica, composta da un rappresentante per ciascuna Area scientifico-disciplinare, curerà periodicamente la revisione dei contenuti delle discipline, sulla base dei programmi e dei testi consigliati, deliberando eventuali modifiche da concordare con i docenti del corso.

Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica

1. La valutazione delle attività didattiche universitarie da parte degli studenti frequentanti, (introdotta con la Legge n.370/99), è delegata al Nucleo di valutazione di Ateneo, mediante la somministrazione di un questionario on-line, a cui si accede attraverso la piattaforma elettronica del Portale Studenti, alla voce ‘Questionario di Valutazione Attività Didattiche’.
2. La somministrazione e la compilazione dei questionari è svolta in modo anonimo.
3. Nell’intento di fornire un servizio analitico di “customer satisfaction” al corpo docente e di sensibilizzarlo ulteriormente all’attività valutativa, il Nucleo provvede, con cadenza annuale, ad inviare, in via strettamente riservata, i risultati della valutazione (frequenze relative) ad ogni singolo docente valutato.
4. Il CCS ed il Consiglio di Dipartimento valutano annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19- Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CCS può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell’Università Parthenope o di altra Università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CCS.
4. Nel caso di istanza di riconoscimento di crediti conseguiti da più di 6 (sei) anni, sia per studenti già in possesso di Laurea che per gli studenti provenienti dallo stesso Corso di laurea o da altro Corso di laurea, un’apposita Commissione del Corso di Laurea ne valuterà la congruità con i programmi didattici correnti e indicherà l’eventuale integrazione, per raggiungere la stessa validità didattica corrente.
5. All’atto dell’iscrizione secondo le modalità previste dall’Ateneo, lo studente è tenuto a presentare la domanda per il riconoscimento dei crediti formativi pregressi. Il CCS, dopo aver esaminato la documentazione di rito, rilascia allo studente copia della Scheda Riassuntiva di

Valutazione, che riporta i dati relativi agli esami e/o attività convalidati e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere

6. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, i CFU saranno riconosciuti con le medesime modalità esposte al comma 4, solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del DL 3/10/2006, n. 262, convertito dalla legge 24/11/2006, n. 286.
7. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
8. Il CCS può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
9. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente. Il CCS attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia stata riconosciuta alcuna corrispondenza saranno positivamente prese in considerazione in sede di valutazione della prova finale. Di esse verrà, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.
11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
12. Per il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo ed alla normativa vigente.